

Assicurazione in complemento alla LAINF per le aziende

Informazione sul prodotto e condizioni contrattuali

Edizione 2010

La vostra sicurezza ci sta a cuore.

Informazione sul prodotto

Condizioni contrattuali dalla pagina 7

Sommario

1. Partner contrattuale	3
2. Contraente e persone assicurate	3
3. Estensione della copertura assicurativa	3
4. Beneficiario delle prestazioni	3
5. Validità temporale e territoriale	3
6. Inizio del contratto e della copertura assicurativa	3
7. Durata della copertura assicurativa	4
8. Premi	4
9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida	4
10. Incombenze a carico del contraente e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri	4
11. Incombenze a carico delle persone assicurate e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri	4
12. Caso di prestazione causata da colpa propria	4
13. Fine del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa	5
A. Generalità	5
B. Casi particolari	5
14. Protezione dei dati	5
15. Reclami	6

Il presente documento contiene nella prima parte un'informazione sul prodotto e nella seconda parte le condizioni contrattuali.

L'informazione sul prodotto l'aiuterà ad avere dimestichezza con la sua documentazione contrattuale. Essa contiene le indicazioni basilari riguardanti il prodotto assicurativo in questione. Per la determinazione dell'estensione dei reciproci diritti e doveri fanno stato esclusivamente il suo contratto d'assicurazione (contratto) e le condizioni contrattuali «Assicurazione complementare alla LAINF per le imprese», edizione 2010.

Il contratto è sottoposto alla legge Svizzera, in particolare l'assicurazione di base è esclusivamente sottoposta alla legge federale sull'assicurazione-infortuni (LAINF) rispettivamente dalla legge federale sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) e l'assicurazione complementare dalla legge sul contratto d'assicurazione (LCA).

Per permettere una più facile lettura dell'informazione sul prodotto e delle condizioni contrattuali, tutte le designazioni con riferimento alle persone sono espresse in forma maschile. Resta inteso che queste designazioni valgono pure per le persone di sesso femminile e le persone giuridiche. La ringraziamo per la sua comprensione.

Per ulteriori informazioni e per una consulenza competente sono a sua disposizione le agenzie della Basilese Assicurazione SA, il suo consulente e il Servizio clientela (tel. 00800 24 800 800, fax +41 58 285 90 73, e-mail: servizioclientela@baloise.ch).

Rendiamo più sicura la vostra quotidianità.

Per esempio con

- i nostri specialisti tecnici qualificati
- prestazioni mirate alle vostre esigenze e quelle dei vostri dipendenti
- il nostro servizio 24 ore su 24 per dare risposta a tutte le vostre domande

Per ulteriori consigli di sicurezza consultate la pagina www.baloise.ch

1. Partner contrattuale

Il partner contrattuale è Basilese Assicurazione SA (in seguito denominata Basilese), Aeschengraben 21, casella postale, CH-4002 Basilea.

In internet ci troverà all'indirizzo www.baloise.ch

L'indirizzo della sua agenzia della Basilese è indicato sul contratto d'assicurazione.

2. Contraente e persone assicurate

Il **contraente** è la persona fisica o giuridica che cerca copertura assicurativa per sé o per altre persone e che a questo scopo conclude un contratto d'assicurazione con la Basilese. Il contraente è il partner contrattuale della Basilese.

Le **persone assicurate** sono i dipendenti designati nel contratto d'assicurazione. I proprietari di imprese individuali, i membri delle società di persone come pure i membri della famiglia collaboranti nell'impresa, che non sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge sull'assicurazione infortuni a condizione che siano designati nominativamente nel contratto d'assicurazione (persone assicurate facoltativamente secondo la legge sull'assicurazione infortuni).

3. Estensione della copertura assicurativa

Qui di seguito le forniremo informazioni sulle coperture assicurative a sua disposizione. Si tratta di una ricapitolazione che potrà aiutarla ad orientarsi meglio. La descrizione generale completa della copertura assicurativa e delle sue restrizioni la troverà nelle condizioni contrattuali. La copertura assicurativa da lei stipulata e i dati individuali, come p. es. la somma d'assicurazione convenuta, li troverà nel suo contratto d'assicurazione.

Il presente prodotto d'assicurazione offre al datore di lavoro la possibilità di assicurarsi e di assicurare i suoi dipendenti contro le conseguenze finanziarie risultanti dagli infortuni professionali e non professionali come pure dalle malattie professionali, conformemente alla legge sull'assicurazione infortuni.

I proprietari di imprese individuali, i membri delle società di persone come pure i membri della famiglia collaboranti nell'impresa che non sono assicurati obbligatoriamente secondo la legge sull'assicurazione infortuni possono anche essere assicurati a condizione che stipulano una convenzione speciale. Le persone da assicurare devono essere designate nominativamente.

Le condizioni per il riconoscimento delle prestazioni dell'assicurazione infortuni complementare alla LAINF sono le pretese dell'assicurazione infortuni obbligatoria.

Possono essere incluse le seguenti prestazioni:

→ **Capitale di decesso** (assicurazione di somme)

Se la persona assicurata muore per le conseguenze di un infortunio assicurato, la Basilese versa una somma convenuta in precedenza (capitale di decesso) ai beneficiari.

Un ordine fermo e definitivo delle persone beneficiarie è stato incluso nelle condizioni d'assicurazione e non può essere modificato dal contraente.

Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso infortunio sarà dedotto dal capitale di decesso.

→ **Capitale di invalidità** (assicurazione di somme)

Se la persona assicurata subisce un'incapacità di guadagno permanente, la Basilese versa la somma convenuta (capitale di invalidità) in proporzione al grado di invalidità presumibilmente defini-

tivo secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni o la legge d'assicurazione militare.

→ **Indennità giornaliera** (assicurazione danni)

In caso di incapacità lavorativa causata da un infortunio assicurato e attestata da un medico, la Basilese versa l'indennità giornaliera convenuta per ogni giorno civile in proporzione al grado dell'incapacità lavorativa.

L'indennità giornaliera è versata finché sussiste un diritto secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni.

→ **Diaria ospedaliera** (assicurazione di somme)

La Basilese versa la diaria convenuta per tutta la durata della degenza ospedaliera o soggiorno di cura necessaria in seguito ad un infortunio.

→ **Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese** (assicurazione danni)

In complemento alle prestazioni secondo la legge sull'assicurazione contro gli infortuni, la Basilese assume i seguenti costi:

- > Degenza ospedaliera (illimitata nel mondo intero nella classe convenuta)
- > Soggiorno di cura (spese supplementari)
- > Trattenuta sull'indennità giornaliera LAINF in caso di degenza ospedaliera (totale presa a carico)
- > Trasporti (spese supplementari)
- > Azioni di ricerche e di salvataggio (al massimo CHF 20 000.–)
- > Occhiali (spese supplementari per riparazioni o sostituzione, valore a nuovo)
- > Vestiti danneggiati dell'assicurato e/o pulizia di veicoli o cose appartenenti a persone che hanno prestato aiuto (insieme al massimo CHF 2000.–)

→ **Copertura delle restrizioni LAINF** (assicurazione danni)

Le riduzioni di prestazioni dell'assicurazione infortuni obbligatoria e/o dell'assicurazione complementare alla LAINF in caso di negligenza grave e di atti temerari, vengono indennizzate.

4. Beneficiario delle prestazioni

L'avente diritto è la persona assicurata, la quale può pretendere direttamente le prestazioni dalla Basilese.

L'indennità giornaliera assicurata è versata al contraente nella misura in cui egli continua a versare il salario alla persona assicurata malgrado il diritto di quest'ultima alle indennità giornaliere.

Le prestazioni di capitale sono versate direttamente alla persona assicurata o all'avente diritto.

5. Validità temporale e territoriale

La copertura assicurativa esiste nel mondo intero durante la durata contrattuale.

6. Inizio del contratto e della copertura assicurativa

Il contratto entra in vigore alla data menzionata nel contratto d'assicurazione.

La copertura assicurativa inizia il giorno in cui il dipendente comincia o avrebbe dovuto cominciare l'attività conformemente al suo contratto di lavoro, in ogni caso però dal momento in cui egli si avvia al lavoro.

I proprietari di una ditta individuale, i membri delle società di persone come pure i membri della famiglia che non sono assicurati a titolo obbligatorio secondo la legge sull'assicurazione infortuni beneficiano della copertura assicurativa dal momento fissato per essi nel contratto d'assicurazione.

7. Durata della copertura assicurativa

Alla scadenza della durata convenuta, il contratto d'assicurazione viene prorogato tacitamente di anno in anno, salvo il caso in cui venga disdetto per iscritto da una parte contrattuale con un preavviso di tre mesi.

8. Premi

Il premio per i proprietari di una ditta individuale, i membri delle società di persone come pure i membri della famiglia collaboranti nell'impresa che non sono assicurati a titolo obbligatorio secondo la legge sull'assicurazione infortuni, è stabilito sulla base della somma dei salari convenuti e deve essere pagato in anticipo.

Per gli altri dipendenti assicurati il premio viene stabilito provvisoriamente per ogni anno e deve essere pagato in anticipo. Il conteggio definitivo del premio viene effettuato alla fine dell'anno d'assicurazione sulla base dei salari da dichiarare.

È possibile di concordare un pagamento semestrale o trimestrale dietro versamento di un supplemento.

La Basilese ha il diritto di controllare le indicazioni salariali.

Se il contratto d'assicurazione viene annullato prima della scadenza di un anno d'assicurazione, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d'assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d'assicurazione in caso di prestazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.

9. Mora nel pagamento e conseguenze della diffida

Se, malgrado una diffida scritta il premio non viene pagato, la Basilese accorda una proroga supplementare del termine di pagamento di 14 giorni. Se quest'ultima trascorre senza esito, la sua copertura assicurativa viene sospesa (interruzione di copertura).

Con il pagamento completo del premio dovuto e di tasse varie, il contratto d'assicurazione può essere rimesso in vigore. Determinante per la riattivazione della copertura assicurativa è la data del pagamento. Per il periodo dell'interruzione non viene accordata alcuna copertura assicurativa retroattiva.

10. Incombenze a carico del contraente e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri

Il contraente deve rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale). Durante la durata del contratto d'assicurazione deve comunicare il subentrare di modifiche rilevanti per la valutazione del rischio, riguardanti gli elementi indicati sulla sua proposta assicurativa (aggravamento del rischio).

Non appena il contraente viene a conoscenza che un assicurato ha subito un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa o il decesso, deve notificarlo tempestivamente alla Basilese.

La dichiarazione di infortunio può essere effettuato tramite Internet (www.baloise.ch) o tramite l'agenzia dalla quale dipende il contraente o presso il Servizio clientela della Basilese, che potrà contattare 24 ore su 24 e da tutto il mondo al seguente numero di telefono gratuito: 00800 24 800 800 (fax +41 58 285 90 73), oppure +41 58 285 82 24 in caso di difficoltà di collegamento dall'estero.

Il trasferimento del domicilio dell'azienda o la ripresa di un nuovo settore d'attività deve essere notificato alla Basilese al fine di adattare il contratto.

Il contraente è obbligato di informare per iscritto le persone assicurate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell'annullamento. A questo scopo riceve i documenti dalla Basilese (informazione degli assicurati).

In caso di violazione intenzionale degli obblighi sopracitati, la Basilese può disdire il contratto d'assicurazione. Se il contraente viola un obbligo che influisce sul subentrare di un sinistro o sulla sua estensione, la Basilese può ridurre o addirittura rifiutare le prestazioni.

In caso di azioni fraudolenti, oltre al rifiuto delle prestazioni, bisognerà mettere in conto la relativa denuncia.

11. Incombenze a carico delle persone assicurate e conseguenze del mancato adempimento dei propri doveri

Le persone assicurate devono rispondere in maniera completa e veritiera alle domande della proposta assicurativa (obbligo di notifica precontrattuale).

Se la persona assicurata è vittima di un infortunio che necessita un trattamento medico, e ha come conseguenza una incapacità lavorativa deve notificarlo tempestivamente al contraente o alla Basilese. In caso di decesso, i superstiti avente diritto hanno l'obbligo di informare.

Dopo l'infortunio, deve essere chiamato un medico al più presto possibile e l'assicurato è obbligato a seguire le istruzioni di quest'ultimo e del personale curante. Occorre fare tutto il necessario al chiarimento dell'infortunio e delle sue conseguenze. Il medico di fiducia/curante deve essere liberato dall'obbligo del segreto (obblighi di informare e di collaborare).

Per fare valere le sue pretese, la persona assicurata deve fornire l'originale delle fatture dettagliate o le relazioni e gli attestati.

Quando l'inadempimento agli obblighi sopracitati è compiuto da una persona assicurata che non sia il contraente, le conseguenze giuridiche risultanti da questo inadempimento concernono solo questa persona (annullamento del contratto, riduzione o rifiuto delle prestazioni come pure denuncia penale in caso di frode).

12. Caso di prestazione causata da colpa propria

In caso di comportamento scorretto o di un errore di valutazione di un pericolo, malgrado riflessioni cautelative da parte della persona assicurata, la Basilese indennizza le intere prestazioni. Se al contrario un infortunio è causato da negligenza grave (violazione delle regole elementari di prudenza) le prestazioni pecuniarie saranno ridotte. In caso d'infortuni risultante da un crimine o da un delitto, le prestazioni possono essere ridotte o rifiutate in casi gravi.

Se viene stipulata un'assicurazione per la copertura delle restrizioni LAINF le riduzioni di prestazioni in seguito a negligenza grave e atti temerari vengono rimborsate.

13. Fine del contratto d'assicurazione e della copertura assicurativa

Il contratto d'assicurazione si estingue in seguito a disdetta, come pure per i motivi previsti dalla legge e dal contratto.

A. Generalità

Parte recedente	Motivi di disdetta	Preavviso/termine di disdetta	Momento dell'estinzione
Ambedue le parti contrattuali	Scadenza della durata contrattuale minima menzionata nel contratto d'assicurazione	3 mesi	Scadenza del contratto
	Caso di prestazione per il quale è stato corrisposta una prestazione da parte della Basilese	Al più tardi al momento del pagamento	14 giorni dopo la ricezione della disdetta
Contraente	Aumento di premio, p. es. in seguito a modifiche tariffarie	Prima della fine dell'anno assicurativo	Alla fine dell'anno assicurativo
	Violazione all'obbligo di informazione precontrattuale secondo l'art. 3 LCA	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione, al più tardi 1 anno dopo la conclusione del contratto	Ricezione della disdetta
Assicuratore	Violazione all'obbligo di notifica precontrattuale	4 settimane a partire dal momento in cui viene a conoscenza della violazione	Ricezione della disdetta
	Rifiuto del controllo dei salari	30 giorni a partire dal rifiuto o dopo la scadenza del termine d'invio	Ricezione della disdetta
	False dichiarazioni dei salari	30 giorni dalla scoperta	Ricezione della disdetta
	Frode assicurativa	Nessuno	Ricezione della disdetta

La disdetta deve essere inoltrata per iscritto.

Motivi dell'estinzione della copertura assicurativa per il singolo assicurato	Momento dell'estinzione
Annullamento del contratto collettivo d'assicurazione	Annullamento del contratto collettivo d'assicurazione
Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate	Esclusione dalla cerchia delle persone assicurate
La persona assicurata ha diritto alle indennità di disoccupazione alla fine del contratto di lavoro	Alla nascita del diritto dell'indennità di disoccupazione

B. Casi particolari

Il contratto d'assicurazione spira 2 mesi dopo il termine di mora di 14 giorni fissato nella lettera di diffida (cifra 9), a meno che la Basilese non reclami legalmente il premio dovuto (esecuzione).

14. Protezione dei dati

Per un disbrigo efficiente, corretto e protetto da abusi delle incombenze contrattuali, le imprese assicurative sono dipendenti anche dall'elaborazione elettronica dei dati. I suoi dati vengono trattati dalla Basilese conformemente alla Legge federale sulla protezione dei dati, in base alla quale l'elaborazione dei dati è lecita, se autorizzata dalla Legge federale sulla protezione dei dati, da altre norme giuridiche o se lei ha concesso la sua autorizzazione in merito.

Clausola per la concessione d'autorizzazione: In vista dell'elaborazione dei dati, la proposta d'assicurazione contiene una clausola per la concessione d'autorizzazione, la quale ci autorizza ad effettuare l'elaborazione dei dati in conformità alla legge.

Clausola di scioglimento dall'obbligo del segreto: La trasmissione di alcuni dati, p. es. tramite un medico sottoposto all'obbligo del segreto professionale, necessita di una speciale autorizzazione (liberazione dall'obbligo del segreto). Nella clausola per la concessione d'autorizzazione è perciò contenuto anche uno scioglimento dall'obbligo del segreto.

Elaborazione dei dati: Elaborare comporta ogni tipo di approccio con i dati personali (indipendentemente dai mezzi e dalle procedure usati), come la ricerca, la custodia, l'uso, la rielaborazione, la notifica, l'archiviazione o la distruzione dei dati. Vengono elaborati i dati rilevanti per le conclusioni contrattuali, come pure per il disbrigo delle incombenze contrattuali e delle prestazioni. In prima linea vengono elaborati i dati della sua proposta d'assicurazione e della notifica d'infortunio. Se necessario, vengono chieste informazioni a terzi (p. es. medico, assicurazioni sociali). Infine i suoi dati possono essere elaborati anche nell'ambito di ottimizzazioni del prodotto, come pure per motivi di marketing interno. Nella proposta d'assicurazione le viene fatto notare che ha la possibilità di richiedere per iscritto di non essere proposto per tali scopi.

Scambio dei dati: Nell'interesse di tutti gli assicurati, se le circostanze lo richiedono, può avere luogo uno scambio di dati con assicuratori precedenti e riassicuratori, in Svizzera o all'estero. Per garantirle una copertura assicurativa estesa e conveniente, una parte delle prestazioni della Basilese viene fornita da imprese giuridicamente indipendenti con sede in Svizzera e in parte anche all'estero. Di conseguenza, per gli scopi specifici previsti dal rapporto contrattuale e nel rispetto delle norme giuridiche, la Basilese dipende dalla trasmissione sia interna che esterna dei suoi dati.

Abusi in campo assicurativo: Per combattere gli abusi in campo assicurativo la Basilese è connessa al sistema centrale d'informazione (ZIS) degli assicuratori svizzeri. In questo registro sono indicati coloro che si sono resi colpevoli di frode o di tentata frode.

Intermediari: Possono ricevere da noi i dati riguardanti la sua persona, purché necessari alla loro attività di gestione e di consulenza. Gli intermediari sono obbligati dalla legge e per contratto ad osservare il loro particolare obbligo del segreto e le disposizioni della Legge federale sulla protezione dei dati. I broker indipendenti hanno diritto alla visione di questi dati solo se sono espressamente autorizzati dal cliente.

Diritto di informazione e di rettifica: A norma della Legge federale sulla protezione dei dati, lei ha il diritto di richiedere informazioni per sapere se si stanno elaborando dati che la riguardano e di che tipo di dati si tratta. Può inoltre pretendere che vengano rettificati dati inesatti.

15. Reclami

In caso di reclamo si rivolga per favore ai seguenti recapiti:

Basilese Assicurazione SA
Distribuzione e Marketing
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Telefono: 00800 24 800 800
Fax: +41 58 285 90 73
E-mail: servizioclientela@baloise.ch

Condizioni contrattuali

Sommario

Assicurazione in complemento alla LAINF per le aziende	8
Generalità	10

Assicurazione in complemento alla LAINF per le aziende

Per una completa copertura assicurativa

Estensione dell'assicurazione

U1

Noi assicuriamo gli infortuni e le malattie professionali in complemento alla LAINF.

U2

Salvo convenzione contraria, le disposizioni e la relativa prassi d'applicazione della Legge sull'assicurazione contro gli infortuni (LAINF), rispettivamente della LPGA, sono applicabili per analogia a tutte le pretese.

Salario	Prestazioni in caso d'incapacità al lavoro temporanea	Prestazioni in caso d'incapacità al guadagno permanente	Prestazioni in caso di morte
250 000	E1 Indennità giornaliera (assicurazione danni) L'indennità giornaliera convenuta in proporzione al grado dell'incapacità al lavoro	E2 Capitale d'invalidità (assicurazione di somme) Il capitale d'invalidità convenuto in proporzione al grado d'invalidità presumibile definitivo secondo la LAINF o la legge sull'assicurazione militare.	E3 Capitale in caso di morte (assicurazione di somme) Il capitale convenuto Sono beneficiarie esclusivamente le seguenti persone e nell'ordine indicato: → il coniuge o il partner registrato → i figli minorenni, i figli che sono permanentemente incapaci al guadagno e quelli che seguono una formazione professionale → le altre persone il cui mantenimento era totalmente o principalmente a carico della persona assicurata al momento della morte → gli altri discendenti Un capitale d'invalidità già versato per lo stesso sinistro sarà dedotto dal capitale in caso di morte. Il contraente non può cambiare l'ordine dei beneficiari di questo regolamento.
Massimo LAINF 126 000	Indennità giornaliera Dal 3° giorno successivo a quello dell'infortunio 80% del salario assicurato	Rendita d'invalidità Al massimo 80% del salario assicurato, insieme alla rendita AI al massimo 90%	Rendita per i superstiti Vedove/vedovi 40% Orfani di padre o di madre 15% Orfani di padre e di madre 25% In totale al massimo 70% del salario assicurato, insieme alla rendita AVS al massimo 90%
0	E6 Copertura delle restrizioni LAINF (assicurazione danni) Le riduzioni di prestazioni della LAINF e dell'assicurazione complementari alla LAINF in caso di negligenza grave e di atti temerari, vengono indennizzate.		

Assicurazione in complemento alla LAINF
Il salario massimo assicurato ammonta a CHF 250 000.–.

Assicurazione infortuni obbligatoria (LAINF)
Il salario massimo assicurato ammonta a CHF 126 000.– (stato 2008).

Altre prestazioni

E4

Diaria ospedaliera (assicurazione di somme)

La diaria ospedaliera convenuta durante la degenza ospedaliera o il soggiorno di cura.

E5

Prestazioni sanitarie e rimborso delle spese (assicurazione danni)

degenza ospedaliera	illimitata nel mondo intero nella classe d'ospedale convenuta
soggiorno di cura	spese supplementari
trattenuta sull'indennità giornaliera LAINF in caso de degenza ospedaliera	totale presa a carico
trasporti	spese supplementari
azioni di ricerca e di salvataggio	al massimo CHF 20 000.–
occhiali	spese supplementari per riparazione o sostituzione, valore a nuovo
vestiti danneggiati dell'assicurato	insieme al massimo CHF 2000.– per sinistro
pulizia di veicoli o cose appartenenti a persone che hanno prestato aiuto	
cura medica ambulatoria	
ricovero ospedaliero in sala comune	All'estero
medicamenti	al doppio delle spese che sarebbero risultate se il trattamento fosse stato eseguito in Svizzera
cure complementari e balneari prescritte dal medico	
contributi per cure mediche a domicilio	
mezzi ausiliari come sedia a rotelle, protesi, ecc.	
danni materiali alle protesi, agli occhiali, ad apparecchi acustici, ecc.	
spese di salvataggio, di ricupero, di viaggio e trasporto	all'estero al massimo fino CHF 25 200.–
spese di sepoltura	fino a CHF 2422.–

Indennità per menomazione dell'integrità

Capitale subordinato alla gravità della menomazione importante e durevole all'integrità fisica o mentale, al massimo CHF 126 000.–.

Assegno per grandi invalidi

Indennità mensile, se in seguito all'invalidità si ha bisogno permanentemente dell'aiuto di terzi. Subordinato al grado della grande invalidità.

Generalità

Estensioni delle prestazioni

A1

Servizio militare/protezione civile

Noi assicuriamo anche gli infortuni che si verificano durante il servizio militare svizzero o di protezione civile, a condizione che l'assicurato era coperto contro gli infortuni non professionali secondo la LAINF, prima dell'entrata nei servizi precitati.

A2

Indennità giornaliera

Se al posto delle indennità giornaliera della LAINF subentrano quelle dell'Al, noi continueremo a versare l'indennità giornaliera convenuta.

Restrizioni delle prestazioni

A3

Riduzioni e rifiuto delle prestazioni

Sono valide le disposizioni della LAINF.

A4

Non sono assicurate le conseguenze di:

- terremoti ed eventi bellici in Svizzera
- irradiazioni nucleari.

A5

Indennità giornaliera

Se un'altra assicurazione sociale versa delle prestazioni subordinate al salario, noi le completeremo con la perdita di salario non indennizzata, al massimo fino alle prestazioni convenute.

A6

Disoccupazione

La copertura assicurativa si estingue, dopo la fine del rapporto di lavoro, non appena nasce il diritto alle indennità giornaliera dell'assicurazione disoccupazione (AD).

Imputazione sulle pretese di responsabilità civile nei confronti del contraente

A7

Le prestazioni di assicurazione di danni saranno computate sulle pretese di responsabilità civile nei confronti del datore di lavoro, dei membri della sua famiglia e dei lavoratori, in proporzione alla parte del premio pagata dal datore di lavoro.

Salario determinante

A8

Il salario LAINF percepito nell'azienda assicurata, al massimo fino a CHF 250 000.- all'anno. Per il calcolo delle prestazioni in forma di capitale è preso in considerazione il salario percepito durante un anno prima dell'infortunio.

A9

Per gli assicurati designati nominativamente nel contratto d'assicurazione è valevole l'importo del salario fissato nello stesso.

Conteggio di premio

A10

Il premio dovuto all'inizio dell'anno d'assicurazione è fissato in modo provvisorio. Il conteggio definitivo del premio verrà effettuato alla fine dell'anno d'assicurazione in base alla vostra dichiarazione dei salari.

A11

I saldi inferiori a CHF 20.- non saranno né richiesti né rimborsati.

A12

Se i salari non ci verranno comunicati, effettueremo il conteggio con un supplemento. Avete il diritto di richiederne la rettifica entro 30 giorni. Scaduto questo termine vi sarà richiesto un contributo per le spese amministrative.

A13

Ci riserviamo il diritto di verificare i dati dei salari e di consultare i documenti contabili. Se entro 30 giorni non sarà dato seguito alla nostra richiesta di verifica, possiamo annullare il contratto entro 30 giorni.

A14

Qualora fossero fatte false dichiarazioni possiamo annullare il contratto entro 30 giorni dalla constatazione delle irregolarità delle indicazioni.

Rimborso del premio

A15

Se il contratto viene annullato anticipatamente, la Basilese restituisce il premio in misura proporzionale. In deroga a questa disposizione, il premio è interamente dovuto per il restante periodo d'assicurazione in corso, se il contraente annulla il contratto d'assicurazione in caso di prestazioni entro 12 mesi dalla conclusione del contratto.

Modifica dei premi

A16

La Basilese può adattare il premio all'inizio di ogni anno d'assicurazione. La Basilese comunica al contraente l'adattamento al più tardi 30 giorni prima della scadenza dell'anno d'assicurazione in corso.

Se il contraente non è d'accordo con l'aumento dei premi, ha diritto di disdire il contratto. La disdetta è valida se perviene alla Basilese al più tardi l'ultimo giorno dell'anno d'assicurazione in corso.

Comunicazioni

A17

Notifica dell'infortunio

In caso d'infortunio, l'annuncio d'infortunio della LAINF è valido anche per quest'assicurazione. Se l'assicurazione LAINF è stata stipulata presso un altro assicuratore, è sufficiente una copia di questo annuncio.

A18

Cambiamento dell'azienda o di domicilio

In caso di trasferimento del domicilio dell'azienda o in caso di ripresa di un nuovo settore d'attività, la Basilese deve essere informata affinché possa adattare il contratto.

A19

Obbligo d'informazioni del contraente

Il contraente è obbligato di informare per iscritto le persone assicurate del contenuto essenziale del contratto, delle modifiche e dell'annullamento.

Qualora la Basilese dovesse rendersi garante nei confronti di terzi per le conseguenze della violazione di questi obblighi, ha il diritto di rivaleersi sul contraente.

Spese

A20

Le ulteriori spese amministrative causate dal contraente sono a carico di quest'ultimo. La Basilese può addebitare questi costi sostenuti anche come spese a forfait (tasse). Regolamentazione delle spese disponibile sul sito www.baloise.ch

Nel caso in cui il pagamento del premio non avvenga entro il termine stabilito, si applicano le disposizioni previste dalla legge sul contratto d'assicurazione relative alla mora nel pagamento del premio, secondo le quali la copertura assicurativa viene sospesa alla scadenza del termine di diffida.

La vostra sicurezza ci sta a cuore.
www.baloise.ch

Basilese Assicurazione SA
Aeschengraben 21, casella postale
CH-4002 Basilea

Servizio clientela (24h) 00800 24 800 800
Fax +41 58 285 90 73
servizioclientela@baloise.ch